

TI_GERICHTE 13.2019.22 vom 9. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2019.22

FR: TI_GERICHTE 13.2019.22 du 9 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 13.2019.22 del 9 luglio 2019

Regeste

Chi chiede la cauzione ha ruolo di controparte nella procedura di gratuito patrocinio, e quindi un interesse degno di protezione ad impugnare la concessione parziale o integrale alla parte avversa se questo comporta la dispensa dalla prestazione della cauzione a suo favore

Erwägungen

E. 3

Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 3.1 Per il Pretore la causa, in tema di mobbing e rapporto di lavoro, non è sprovvista di esito favorevole. Riguardo alla situazione finanziaria dell'attrice il primo giudice non ha considerato il reddito del compagno con cui viveva in concubinato, tenendo conto della sola rendita mensile AI di fr. 107.– che le era stata riconosciuta, a fronte di un fabbisogno mensile di fr. 716.60. Il palese stato d'indigenza giustificava la concessione del gratuito patrocinio, ciò che comportava la reiezione dell'istanza di cauzione. 3.2 Dal canto suo la reclamante considera l'azione dell'attrice temeraria e senza fondamento in considerazione dell'importo di fr. 188'148.60 rivendicato. Rileva poi che l'attrice si è limitata ad autocertificare di non disporre, oltre alla citata rendita AI, di altri mezzi finanziari, ma senza produrre documenti di un'autorità. Rimprovera al Pretore di non avere approfondito questo punto e, pertanto, di avere accertato in modo inesatto i fatti violando l'onere della prova riguardo all'indigenza prescritto dagli art.

E. 8

Le spese processuali, fissate in fr. 500.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dalla reclamante qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni.

E. 9

Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 2), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il reclamo 4 marzo 2019 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali fissate in fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 4 marzo 2019 alla controparte): – ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La

vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso, quantificato in fr. 188'148.60, è

superiore a fr. 15'000.– (vertenze in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo originale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.